



Comune di Lecco

Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

Indice generale

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 4 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5– *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 6- *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 7 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Sono ammesse alla definizione agevolata le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). In tal caso le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta *ai Concessionari* apposita istanza entro il **14 Aprile 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 aprile 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il *Comune* mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. I *Concessionari* esaminate le richieste presentate, notificano entro il 30 giugno l'accoglimento o rigetto motivato dell'istanza. Qualora l'istanza venga accolta, i *Concessionari*, specificano al debitore l'ammontare complessivo delle somme

dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, le scadenze di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
 - b. versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e ottobre 2017 ed entro i mesi di gennaio 2018 e aprile 2018.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel vigente regolamento comunale.
 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
 4. Gli eredi possono concludere l'eventuale definizione agevolata già accordata al loro dante causa, mediante il pagamento delle rate stabilite.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal *Comune o dai Concessionari*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate non ancora versate.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In caso di mancati pagamenti oggetto di definizione agevolata è preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. I Concessionari relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza

di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.